



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI
UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA
E PER LA SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA BATTERIA**

IL MUNICIPIO DI RIVA SAN VITALE

Richiamati:

- l'interpellanza 10 settembre 2012 presentata dall'On. Elena Ferrari mediante la quale si proponeva all'Esecutivo di incentivare l'acquisto delle biciclette elettriche mediante il versamento di un sussidio comunale,
- il messaggio municipale 07/12 (Bilanci Preventivi 2013) approvato dal Consiglio comunale in data 22 gennaio 2013;
- il Regolamento comunale;
- l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC,

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

A. Bicicletta elettrica

1. Beneficiari:

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito BICICLETTA):

1.1 Le persone fisiche domiciliate a Riva San Vitale.

1.2 Le attività economiche con sede a Riva San Vitale per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

2. Il sussidio ammonta al 15% del prezzo totale (IVA compresa) della BICICLETTA ritenuto un contributo massimo di Fr. 300.--.
3. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.
4. Il richiedente non può rivendere la BICICLETTA entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario, dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
 - vendita dopo un anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
 - vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio.
5. La BICICLETTA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.



6. Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:
- 6.1. La BICICLETTA deve essere stata valutata dal Centro di competenze per la mobilità sostenibile InfoVEL e inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch).
 - 6.2. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
 - 6.3. Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire una garanzia di almeno 2 anni.
 - 6.4. Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

B. Batteria elettrica

7. Beneficiari:

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di una batteria elettrica (di seguito BATTERIA):

- 7.1. Le persone fisiche domiciliate a Riva San Vitale.
 - 7.2. Le attività economiche con sede a Riva San Vitale per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.
8. Il sussidio ammonta al 10% del prezzo d'acquisto (IVA compresa) della BATTERIA ritenuto un contributo massimo di Fr. 80.--.
9. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.
10. Il contributo alla sostituzione della BATTERIA non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una BICICLETTA elettrica o un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.
11. La BATTERIA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.
Per beneficiare del sussidio devono essere ossequiate le condizioni di cui al punto 6.

C. Procedura

12. È applicabile la seguente procedura:

- 12.1. La domanda di sussidio per la BICICLETTA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Riva San Vitale tramite l'apposito formulario ottenibile allo sportello o scaricabile dal sito internet del Comune (www.rivasanvitale.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 12.2. La domanda di sussidio per la BATTERIA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Riva San Vitale tramite lettera semplice unitamente ad una copia della fattura della batteria e della bicicletta e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.



12.3. A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

13. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

14. Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

D. Disposizioni finali ed entrata in vigore

15. In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 5 novembre per 30 giorni, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

16. La presente ordinanza entra in vigore, trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al punto 15, con effetto al 1° gennaio 2016 ed è applicabile agli acquisti effettuati, come pure alle istanze presentate, dopo tale data.

17. Essa annulla e sostituisce la precedente ordinanza del 6 marzo 2013.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Fausto Medici  Giuseppe Zariatti

Riva San Vitale, 3 novembre 2015

RM 441/1 del 27 ottobre 2015